

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,  
RICERCA E UNIVERSITÀ

SERVIZIO: **Formazione ed Orientamento professionale**

UFFICIO: **Programmazione politiche formative e di  
Orientamento professionale**



**GIUNTA REGIONALE**

Seduta del **16 OTT. 2018** Deliberazione N. **788**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **16 OTT. 2018**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal

Sig. Presidente ..... **Giovanni LOLLI** .....

con l'intervento dei componenti:

|                         | P                                   | A                                   |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. LOLLI Giovanni       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2. BERARDINETTI Lorenzo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3. D'IGNAZIO Giorgio    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. PAOLUCCI Silvio      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5. PEPE Dino            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. SCLOCCO Marinella    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Svolge le funzioni di Segretario ..... **Stefania Valeri** .....

**OGGETTO**

**L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 30/2018): recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.M. MLPS/MIUR del 30-06-2015 e del 08-01-2018. Approvazione documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali - Istituzione e prime disposizioni attuative".**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI**

- il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- il D.M. 30-06-2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
- il D.M. 08-01-2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle

L'Estensore

Dott.ssa Maria Saula Gambacorta  
*(firma)*

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Maria Saula Gambacorta  
*(firma)*

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Amoroso  
*(firma)*

Il Direttore Regionale

Dott. Piergiorgio Tittarelli  
*(firma)*

Il Presidente vicario della Giunta

On.le Giovanni Lolli  
*(firma)*

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

*(firma)*

Il Segretario della Giunta

*(firma)*

qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;

➤ l'art. 16, co. 3 *bis*, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “*L’attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall’Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.*”;

**EVIDENZIATO**

- che la *ratio* degli interventi normativi statali sopra riferiti è quella di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalle persone nelle proprie esperienze di vita, di studio e di lavoro, in linea con le raccomandazioni europee;
- che conseguentemente il legislatore regionale, al fine di garantire la piena iscrizione della Regione Abruzzo nel sistema pubblico di certificazione delle competenze, ha inteso adeguare la normativa regionale al nuovo dettato nazionale, in applicazione dei livelli essenziali di prestazione e degli standard minimi di servizio da esso definiti;

**RITENUTO**

- necessario, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, procedere al recepimento, con il presente atto, delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea;
- pertanto di approvare l'allegato documento denominato “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali.- Istituzione e prime disposizioni attuative”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO**

che l'adozione del presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria dell'esecutivo regionale, trattandosi di mera attuazione, sul piano amministrativo, di disposizioni normative nazionali, sinanche recepite dal legislatore regionale, come da riferimenti in narrativa;

**ATTESTATO**

- che la proposta in questione è validamente assunta, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di *vacatio* dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale 16-08-2018, n. 24;
- che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**DATO ATTO**

del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio “Formazione ed orientamento professionale” e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

**DOPO**

puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

- 1) **DI APPROVARE** il documento Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali - Istituzione e prime disposizioni attuative”.
- 2) **DI DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria dell'esecutivo regionale, trattandosi di mera attuazione, sul piano amministrativo, di disposizioni normative nazionali, sinanche recepite dal legislatore regionale, come da riferimenti in narrativa.
- 3) **DI ATTESTARE** che la proposta in questione è validamente assunta, per le motivazioni di cui al precedente punto 2), ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di *vacatio* dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale 16-08-2018, n. 24.
- 4) **DI PRECISARE** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'Allegato 1, nel B.U.R.A.T e sul portale [www.abruzzolavoro.eu](http://www.abruzzolavoro.eu).

**"SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DI  
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DA APPRENDIMENTI FORMALI, NON FORMALI  
ED INFORMALI – ISTITUZIONE E PRIME DISPOSIZIONI ATTUATIVE"**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. In conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 111/1995, così come modificato al comma 3bis dalla legge regionale 24 agosto 2018 n.30, la Regione Abruzzo recepisce nel presente documento, approvato con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.
2. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalle persone nelle proprie esperienze di vita, di studio e di lavoro, sono definite le caratteristiche essenziali del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali, inteso quale quadro regolamentare unitario concernente l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione a titolarità regionale.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. In conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalla successiva normativa attuativa (Decreti interministeriali MLPS/MIUR 30 giugno 2015 e 08 gennaio 2018), oltreché con riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia, la Regione Abruzzo assume, ai fini dell'esercizio del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, le seguenti definizioni:
  1. «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
  2. «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
  3. «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al punto 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
  4. «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e

nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

5. «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
6. «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
7. «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui al punto 6;
8. «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
9. «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui al punto 7 in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi ai sensi del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13., delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi ai sensi del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13;
10. «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui al punto 7, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui al D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13;
11. «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui al punto 7, nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13;
12. «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
13. «classificazione dei settori economico-professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;
14. «attività di lavoro riservata»: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile nonché alle professioni sanitarie ed ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
15. «attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;

Il Responsabile dell'Ufficio  
Programmi  
e di Or  
Dott.ssa *Sandra Gambaorta*

16. «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13;
17. «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolare che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13;
18. «repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»: costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi definiti dal D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13 e dalle successive norme attuative;
19. «quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali»: parte del repertorio nazionale di cui all'art.8 del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.
20. «referenziazione»: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del QNQ. La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro europeo delle qualifiche;
21. «Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni»: dispositivo classificatorio e informativo realizzato sulla base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
22. «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un Paese e include i risultati di apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale.
23. «collegialità»: caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spaziotemporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.
24. «indipendenza»: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.
25. «oggettività»: criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.

26. «terzietà»: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze.
27. «valore delle evidenze»: distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte.
28. «pertinenza delle evidenze»: coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione.
29. «credito formativo»: una serie di risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona che sono stati valutati e che possono essere accumulati al fine del conseguimento di una qualificazione o trasferiti ad altri programmi di apprendimento o ad altre qualificazioni.

### Art. 3

#### *Struttura del sistema regionale integrato di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi*

1. Il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi è costituito dal:
  - dispositivo regionale di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, operante sulla base e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio, conformi a quanto disposto da norma nazionale applicabile, di cui all'art. 4 del presente documento;
  - dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea, competenza esclusiva della Regione, reso operativo sulla base delle funzioni e degli standard minimi di servizio di cui all'art. 8 del presente documento.
2. Il sistema regionale adotta i riferimenti unificanti dell'apprendimento permanente, della individualizzazione dei servizi e della semplificazione amministrativa dei procedimenti, sulla cui base sono definite le relative modalità attuative.

### Art. 4

#### *Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio del dispositivo regionale di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze*

1. La Regione Abruzzo, in qualità di ente titolare, garantisce attraverso il proprio dispositivo i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, articolati – come da normativa nazionale applicabile – in:
  - a) standard minimi di processo, di cui all'art. 5 del presente documento;
  - b) standard minimi di attestazione e registrazione, di cui all'art. 6 del presente documento;
  - c) standard minimi di sistema, di cui all'art. 7 del presente documento.

### Art. 5

#### *Standard minimi di processo*

1. Il dispositivo regionale di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze si articola in:
  - “processo di individuazione e validazione”, inteso come servizio finalizzato al riconoscimento da parte di un ente titolato, di cui all'art. 11 del presente documento, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in ca-

*Il Responsabile dell'Ufficio  
Programmazione Politiche Formative  
e di Orientamento Professionale  
Dott.ssa Silvia Gambacorta*

so di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione si completa con il rilascio del Documento di validazione con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda. Detto processo può proseguire, se previsto, con la procedura di certificazione delle competenze ove la persona ne faccia richiesta;

- "procedura di certificazione delle competenze", intesa come servizio finalizzato al rilascio del certificato relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate, acquisite in contesti non formali o informali. Il certificato costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

2. Il processo di individuazione e validazione delle competenze si articola in tre fasi:

- "identificazione", rivolta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ed alla elaborazione del Documento di trasparenza, riferito alle unità di competenza oggetto del repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali di cui all'art. 9 del presente documento. In caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;
- "valutazione", finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni, attraverso esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
- "attestazione", stesura e rilascio del Documento di validazione, con valore attestatorio di II o di III parte, sulla base delle modalità con cui è stata svolta la valutazione.

3. Gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze sono:

- per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione del Documento di trasparenza;
- per la fase di valutazione: esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
- per la fase di attestazione: stesura e rilascio del Documento di validazione.

4. La procedura di certificazione delle competenze si articola in tre fasi:

- "identificazione", rivolta alla ammissione alla valutazione:
  - nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale, tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica;
  - nel caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed informali, tramite acquisizione del Documento di validazione;
- "valutazione diretta e sommativa", rivolta all'effettivo accertamento del possesso delle competenze, realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali;
- stesura e rilascio da parte della Regione del certificato di competenza, con valore di terza parte.

5. Gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio di certificazione delle competenze sono:

- per la fase di identificazione: ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale; acquisizione del Documento di validazione in caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali;

- per la fase di valutazione: valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo;
- per la fase di attestazione: stesura e rilascio del Certificato.

#### Art. 6

##### *Accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze*

1. Possono accedere al servizio di individuazione e validazione, sulla base delle modalità definite dalla Regione ai sensi dell'art. 14 del presente documento, le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e informale purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili di cui all'art. 10 o, in difetto, di repertori afferenti al quadro nazionale delle qualificazioni regionali.
2. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17 del presente documento sono definite modalità sperimentali di individuazione e validazione, finalizzate allo sviluppo di risorse di sistema ed alla verifica di sostenibilità degli approcci di metodo. La Giunta Regionale definisce con specifici atti di indirizzo le condizioni operative e gli standard minimi di svolgimento, fruizione e garanzia dei servizi di cui al presente articolo, in conformità con le norme generali, i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di cui alla normativa nazionale, nonché in modo integrato con il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea di cui all'art. 9 del presente documento.

#### Art. 7

##### *Standard minimi di attestazione e registrazione*

1. Il Documento di trasparenza, redatto nel corso del servizio di individuazione e validazione, in esito alla fase di identificazione e con valore di attestazione di parte prima, contiene le seguenti informazioni minime:
  - dati anagrafici della persona destinataria del servizio;
  - competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione, descritte nelle loro caratteristiche oggettive e di interpretazione da parte del portatore, a motivazione della loro possibile certificabilità;
  - denominazione dell'ente pubblico titolare, inteso quale la Regione Abruzzo e dell'ente titolato, con indicazione dei riferimenti autorizzativi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 12 del presente documento;
  - identificativo dell'operatore che ha curato il servizio, con indicazione dei riferimenti abilitanti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del presente documento.
2. Il Documento di validazione, rilasciato al termine dell'omonimo servizio con valore di atto pubblico almeno di parte II, assume un formato conforme agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13, nonché alle informazioni ed alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 6 del Decreto 30 giugno 2015. Esso, come tale, contiene le seguenti informazioni minime obbligatorie:
  - dati anagrafici del portatore;

Il Responsabile dell'Ufficio  
 Programmazione Politiche Formative  
 e di Orientamento professionale  
 Dott.ssa *Saula Gambacorta*



- competenze validate, con esplicito riferimento ai codici delle aree di attività, ovvero dei gruppi di correlazione, ovvero delle singole attività di lavoro ad esse associate;
- denominazione dell'ente pubblico titolare, inteso quale la Regione Abruzzo, e dell'ente titolato, con indicazione dei riferimenti autorizzativi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 12 del presente documento;
- identificativo dell'operatore che ha curato il servizio, con indicazione dei riferimenti abilitanti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del presente documento;
- dati relativi alle modalità di apprendimento e di valutazione.

Il documento di validazione consente alla persona a cui è rilasciato di accedere alla procedura di certificazione, anche in momento successivo al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Laddove il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento, il rilascio del Documento di validazione è facoltativo e avviene su richiesta della persona.

3. Al termine del servizio di certificazione delle competenze, la Regione assicura che il rilascio del Certificato, con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza, sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13, nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 del Decreto 30 giugno 2015. Esso, come tale, contiene le seguenti informazioni minime obbligatorie:
  - dati anagrafici del portatore;
  - denominazione dell'ente pubblico titolare, inteso quale la Regione Abruzzo, e dell'eventuale ente titolato, con indicazione dei riferimenti autorizzativi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 12 del presente documento;
  - competenze certificate, con esplicito riferimento ai codici delle aree di attività, ovvero dei gruppi di correlazione, ovvero delle singole attività di lavoro ad esse associate, nonché alla loro referenziazione nell'ambito del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili di cui all'art. 10 del presente documento;
  - dati relativi alle modalità di apprendimento e di valutazione.
4. La Regione assicura la registrazione, in apposito sistema informativo, dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in interoperatività con la dorsale informativa unica nazionale, conformemente alle disposizioni vigenti.
5. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17 del presente documento sono definiti i format-tipo dei documenti di cui ai commi precedenti e gli standard minimi di loro rilascio, registrazione e conservazione.

## Art. 8

### *Standard minimi di sistema*

1. Costituiscono standard minimi di sistema:
  - l'operatività del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili di cui all'art. 10 del presente documento;
  - l'informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione, a garanzia delle pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite, in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, anche attraverso il sito istituzionale di cui al successivo comma 3;
  - il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei, conformi a quanto definito dai riferimenti nazionali, attraverso le modalità di abilitazione di cui all'art. 11 del presente documento;

- la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma 51, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
  - la garanzia dell'esercizio della procedura di certificazione nel rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza;
  - l'adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.
2. La Giunta Regionale definisce con specifici atti di indirizzo le caratteristiche del quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, in modo integrato con il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea di cui all'art. 9 del presente documento, nonché ai fini della interoperatività del sistema informativo.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17 del presente documento sono definite le modalità di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente documento, anche attraverso il sito istituzionale regionale, contenente le seguenti informazioni minime:
- descrizione dei servizi e delle relative procedure;
  - normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni;
  - normativa regionale di riferimento e relativa modulistica;
  - collegamento attivo ai repertori di cui all'art. 10;
  - indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti;
  - elenco degli enti titolari e degli operatori abilitati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, di cui agli artt. 11 e 12 del presente documento.

#### Art. 9

#### *Funzioni e standard minimi di servizio del dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea*

1. Finalità del dispositivo è il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona attraverso i propri apprendimenti formali, non formali ed informali al fine della loro capitalizzazione e del loro trasferimento ad ulteriori opportunità di apprendimento formale o non formale, nell'ambito dei percorsi di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale di competenza della Regione Abruzzo.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi è rivolto ad assicurare a tutti pari opportunità di valorizzazione delle competenze comunque acquisite, in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
3. Fatti salvi gli obblighi di riconoscimento stabiliti dalla normativa nazionale, l'esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento alla sola offerta conforme agli standard minimi di percorso formativo di cui all'art. 10 del presente documento. Le norme regionali sul riconoscimento sono applicabili anche alle attività formative di natura privata, incluse quelle sostenute dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, a richiesta dell'organismo che le realizza.
4. In analogia con il processo di certificazione delle competenze, il processo di riconoscimento dei crediti formativi, svolto da operatori specificamente abilitati in sensi dell'art.11 del presente documento, è ordinariamente articolato nelle fasi di:

Il Responsabile dell'Ufficio  
 Programmazione Politiche Formative  
 e di Orientamento professionale  
 Dott.ssa Saula Gambacorta

- "identificazione", rivolta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ed alla elaborazione del Documento di trasparenza, riferito alle unità di risultato di apprendimento in cui si struttura il percorso formativo;
  - "valutazione", finalizzata all'accertamento del possesso dei contenuti formativi per cui è richiesto il credito, attraverso esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
  - "formulazione" del progetto formativo individualizzato.
5. Nella logica della semplificazione amministrativa e dell'efficienza del sistema sono definite in sede di standard di percorso formativo modalità automatiche di riconoscimento, applicabili in presenza del dimostrabile possesso di requisiti oggettivi da parte degli individui interessati.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17 del presente documento sono definite modalità sperimentali di riconoscimento dei crediti formativi, finalizzate allo sviluppo di risorse di sistema ed alla verifica di sostenibilità degli approcci di metodo. La Giunta Regionale definisce con successivi atti le linee di indirizzo relative al riconoscimento dei crediti formativi, anche al fine della loro integrazione operativa con il dispositivo regionale di certificazione delle competenze.

#### Art. 10

##### *Repertori regionali*

1. Al fine della programmazione e della gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 3 del presente documento la Regione implementa ed aggiorna i repertori delle qualificazioni e dei profili e degli standard di percorso formativo. I contenuti dei repertori vanno intesi quali riferimenti minimi essenziali.
2. Il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili è costituito dalle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è evidenziata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro. Per ogni qualificazione sono inoltre definiti, anche con successive implementazioni:
  - il livello EQF, in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, dell'8 gennaio 2018;
  - i riferimenti prestazionali per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, con riferimento ai principali ambiti tipologici di esercizio;
  - le informazioni descrittive, a carattere non regolatorio, utili al fine del pieno utilizzo del repertorio nell'ambito dei servizi di orientamento.
3. Al fine della piena aderenza al Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 gennaio 2018, la struttura del Repertorio, istituito con D.G.R. n. 1101 del 29 dicembre 2015 e ss.mm.ii., è aggiornata ed integrata nei propri descrittori come riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente documento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17 del presente documento sono definite le modalità di allineamento tecnico dei contenuti del repertorio in essere alla nuova struttura.
4. Il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo individua per le qualificazioni di interesse, oltreché per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di progett-

tazione, erogazione ed attestazione, articolati ove del caso per tipologia di destinatario, assunti dalla Regione come livelli essenziali di prestazione. Il repertorio, la cui struttura è definita in Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente documento, è funzionale al riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali, alla capitalizzazione ed al trasferimento dei loro esiti anche in chiave europea.

5. Il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili ed il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo sono oggetto di implementazione, aggiornamento, adeguamento e sviluppo, anche ai fini della progressiva standardizzazione nazionale, con atti del Dirigente il Servizio regionale competente, sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il partenariato economico e sociale. L'aggiornamento e la manutenzione avvengono direttamente a cura della Regione in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente, ivi incluse le azioni rivolte a garantire la piena afferenza della qualificazioni regionali al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13.

#### Art. 11

*Abilitazione ed autorizzazione degli operatori all'esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi*

1. L'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi del sistema regionale integrato di cui all'art.3 del presente documento, è svolta in via esclusiva da operatori abilitati o autorizzati dalla Regione, sulla base del possesso di requisiti conformi a quanto disposto dalla normativa nazionale, integrati da regolamentazione propria per quanto attiene al riconoscimento dei crediti.
2. L'abilitazione, acquisibile attraverso il possesso di idonee competenze certificate, è relativa al presidio delle seguenti funzioni:
  - accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
  - pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per la validazione e la certificazione delle competenze;
  - pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per il riconoscimento dei crediti formativi.
3. L'autorizzazione, acquisibile attraverso il possesso di dimostrabili requisiti di esperienza professionale e/o di docenza, è relativa al presidio della realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.
4. La Giunta Regionale definisce con successivi atti le linee di indirizzo relative all'istituzione ed alla gestione, attraverso procedure di evidenza pubblica, degli elenchi degli operatori abilitati, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di condizioni di accesso, non discriminazione, valorizzazione delle esperienze e semplificazione amministrativa.

#### Art. 12

*Titolazione degli organismi operanti nell'ambito del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi*

1. Nella propria funzione di ente titolare, la Regione provvede alla definizione dei criteri e dei requisiti minimi per la titolazione degli organismi interessati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione

Il Responsabile dell'Ufficio  
Programmazione Politiche Formative  
e di Orientamento professionale  
Dott.ssa *Saula Gambacorta*

e del servizio di certificazione delle competenze di cui all'art. 4 del presente documento, definendo in tale sede i ruoli ad essi attribuiti.

2. Sono soggetti titolati di diritto per l'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale i Servizi per l'Impiego della Regione.
3. Il riconoscimento dei crediti formativi è svolto dagli organismi attuatori accreditati, sulla base di autorizzazione regionale, in assenza di ulteriore titolazione.
4. La Giunta Regionale definisce con successivi atti le linee di indirizzo relative all'istituzione ed alla gestione, attraverso procedure di evidenza pubblica, degli elenchi dei soggetti titolati, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di condizioni di accesso, non discriminazione, valorizzazione delle esperienze e semplificazione amministrativa.

#### Art. 13

##### *Valore delle qualificazioni e delle attestazioni rilasciate*

1. Le qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione sono dotate di valore sul territorio nazionale, a ogni effetto di legge, potendo costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero potendo concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. L'afferenza al repertorio nazionale è esplicitamente definita nell'ambito del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili di cui all'art. 11 del presente documento.
2. Le qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13 sono oggetto di individuazione e validazione, ai fini della successiva certificabilità, ove raggiungano nel tempo la condizione di afferenza.

#### Art. 14

##### *Programmazione dei servizi di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi*

1. Al fine del riconoscimento e della spendibilità a livello nazionale ed europeo, le qualificazioni contenute nel Repertorio regionale di cui all'art. 12, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13, o relativa ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, costituiscono il riferimento primario per la programmazione regionale delle misure di apprendimento formale e non formale.
2. Nello spirito della progressiva generalizzazione delle opportunità, la programmazione dell'offerta di servizi di individuazione e validazione, nonché certificazione delle competenze è svolta sulla base di criteri di interesse pubblico, valore degli impatti attesi e sostenibilità realizzativa, definiti con il coinvolgimento e la partecipazione delle parti economiche e sociali, anche con riferimento alla formazione continua sostenuta dai fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. L'implementazione e l'attuazione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi è coordinata con l'organizzazione delle reti territoriali per

l'apprendimento permanente, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché con lo sviluppo del sistema regionale di orientamento.

#### Art. 15

##### *Accompagnamento e sviluppo delle risorse di sistema*

1. La Regione, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed equità, definisce ed attua azioni di adeguamento e rafforzamento del complessivo sistema regionale dell'offerta di apprendimento, ivi incluso lo sviluppo della propria capacità amministrativa.
2. La Regione favorisce le pratiche di confronto e scambio con il Ministero del Lavoro, l'ANPAL, l'INAPP e le altre Regioni, nonché con i soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale, al fine della crescita armonica del complessivo sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.

#### Art. 16

##### *Disposizioni transitorie*

1. Nell'ambito del processo di correlazione al quadro nazionale delle qualificazioni regionali è facoltà della Regione sospendere la programmazione ed il riconoscimento di specifiche qualificazioni di cui al proprio repertorio delle qualificazioni e dei profili, fatti in ogni caso salvi i diritti dei destinatari di misure in essere.
2. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del presente documento, gli esami di qualifica sono svolti ad invarianza delle vigenti modalità, e sono conclusi dal rilascio di "Certificato di qualificazione professionale" relativo ad una, più o tutte le competenze costituenti il profilo professionale in oggetto, conforme a quanto disposto dalla normativa nazionale applicabile. Gli esami sono in ogni caso svolti nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza, dei quali è data opportuna evidenza.
3. Sulla base dello stato di attuazione del sistema, la Regione procedere alla progressiva messa a regime del processo di certificazione ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, anche con riferimento ai percorsi di apprendimento formale.
4. Al fine della progressiva implementazione del sistema, la Regione svolge gli esami di qualificazione, funzionali alla abilitazione degli operatori di cui all'art. 11 del presente documento, mediante certificazione ai sensi del D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13, avvalendosi in via temporanea di risorse professionali dotate di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'Allegato 8 del Decreto 30 giugno 2015.

#### Art. 17

##### *Norma di rinvio*

1. Con appositi provvedimenti assunti dal Dirigente del Servizio Formazione ed Orientamento professionale, nell'ambito del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, sono adottate – in conformità a quanto disposto del presente documento e dalla normativa nazionale applicabile – le disposizioni concernenti:

Il Responsabile dell'Ufficio  
Programmazione, Politiche Formative  
e di Orientamento professionale  
Dot.ssa *Saula Gambacorta*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Programmazione Politiche Formative  
e di Orientamento Professionale  
Dott.ssa Valeria Ricossa

- le modalità sperimentali di organizzazione e conduzione dei processi di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione e validazione delle competenze, finalizzate allo sviluppo di risorse di sistema ed alla verifica di sostenibilità degli approcci di metodo;
- i format-tipo degli attestati di cui all'art. 7 del presente documento e gli standard minimi di loro rilascio, registrazione e conservazione da parte dei diversi soggetti interessati, sulla base dei relativi ruoli nel processo;
- le modalità di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione di cui all'art. 3, comma 1;
- le modalità di allineamento tecnico dei contenuti del repertorio in essere alla struttura di cui all'allegato A al presente documento, in conformità agli standard nazionali applicabili;
- l'implementazione del repertorio degli standard di percorso formativo di cui all'allegato B al presente documento, sulla base degli esiti del punto precedente;
- gli standard di competenza per l'abilitazione degli operatori alle funzioni di cui all'art. 11, al fine della efficiente ed efficace realizzazione delle azioni di accompagnamento e sviluppo delle risorse di sistema, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15 del presente documento.

## 2. ALLEGATI

---

### 2.1 ALLEGATO A - STRUTTURA DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICAZIONI E DEI PROFILI

#### A) INFORMAZIONI MINIME RELATIVE AL PROFILO

A.1 Denominazione profilo

A.2 Descrizione sintetica del profilo

A.3 Referenziazione del profilo al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali:

- Settore economico-professionale: valore univoco del SEP di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, 30 giugno 2015
- ADA dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni a cui il profilo è correlato
- Gruppo/i di correlazione dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e riferimenti alle attività
- Livello EQF
- Posizione classificatoria ISTAT CP 2011:
- Posizione/i classificatoria/e ISTAT ATECO 2007:

#### B) INFORMAZIONI MINIME RELATIVE ALLE SINGOLE COMPETENZE COSTITUENTI IL PROFILO

B.1 Denominazione della competenza

B.2 Risultato atteso dall'esercizio della competenza

B.3 Livello EQF della competenza

B.4 Conoscenze

B.5 Abilità


B.6 Indicatori di valutazione e soglia di prestazione del possesso della competenza

Il Responsabile dell'Ufficio  
Programmazione Politiche Formative  
e di Orientamento Professionale  
*Dott.ssa Saùla Gambacorta*



## 2.2 ALLEGATO B - STRUTTURA MINIMA DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD DI PERCORSO FORMATIVO

- B.1 – Denominazione qualificazione (Profilo professionale/Norma di abilitazione)
- B.2 – Rapporto fra competenze ed unità di risultato di apprendimento
- B.3 – Livello EQF della qualificazione in esito al percorso
- B.4 – Requisiti minimi di accesso al percorso
- B.5 – Articolazione del percorso per unità di risultato di apprendimento e loro durate minime
- B.6 – Durata minima e massima del tirocinio curricolare
- B.7 – Disposizioni metodologiche e risorse formative minime obbligatorie
- B.8 – Valutazione didattica
- B.9 – Riconoscibilità dei crediti formativi
- B.10 – Attestazioni in esito

  
Il Responsabile dell'Ufficio  
Programmazione Formative  
e di Orientamento professionale  
Dott.ssa Saia Gambacorta

